

N. 14290/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11333/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11333 del 2022, proposto da Cristiano Ottiglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pettinari, Edoardo Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale prot. 110079/2022 dell'11 luglio 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso

che parte ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma Capitale prot. CH/110079/2022 dell'11.7.2022 con la quale le è stato ordinato il divieto di prosecuzione nell'attività di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro all'interno della propria attività di rivendita di generi di monopolio situata in Roma a causa della violazione dell'art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dell'art. 4 della l.r. 22/2019 in quanto la rivendita è ubicata a distanza di 150 metri dalla scuola dell'infanzia "Carillon" quale "luogo sensibile" in relazione al quale la disciplina di riferimento prevede invece la distanza minima di metri 500;

che ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha censurato la violazione dell'art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 e dell'art. 4 della l.r. 22/2019 in quanto il proprio esercizio commerciale non è vicino ad un "luogo sensibile" dal momento che la scuola dell'infanzia non rientra nella

categoria degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado”;

Considerato

che l'art. 6 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 92 del 5.12.2019 stabilisce che “Ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e/o nazionale vigente [l.r. n. 22/2019], è vietata l'apertura di nuove sale da gioco con installazione di VLT, di agenzie per la raccolta di scommesse e di esercizi che installano giochi con vincita in denaro che siano ubicate ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da aree sensibili, misurandola secondo il percorso pedonale più breve in base al Codice della Strada, dall'ingresso del locale da gioco all'ingresso del luogo sensibile, quali: a. istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado ...”;

che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n 53/2003, “alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione ... le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ...” fino al 5 anno di età compreso;

che le scuole dell'infanzia non rientrano nella categoria giuridica degli “istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado ...” in quanto dell'art. 2, comma 1, lett. e), cit., la scuola dell'infanzia “concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo ... promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative ... contribuisce alla formazione integrale ... realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria”;

che le scuole dell'infanzia sono quindi istituti di formazione e non già di istruzione

ai sensi della disciplina recata dalla legge n 53/2003;

Ritenuto

che, alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso è dunque fondato in quanto l'amministrazione ha erroneamente affermato che le scuole dell'infanzia rientrano nella categoria giuridica degli "istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado";

che, pertanto, l'esercizio commerciale di parte ricorrente non si trova, allo stato, ad una distanza inferiore a 500 rispetto ad un "luogo sensibile";

che il Comune di Roma Capitale è tenuto a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti;

che le spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio